

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-933 del 24/02/2021
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) - Riola Srl - pratica sinadoc 5273/2020 - 16706/2020 - Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019 e ss.mm.ii.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-960 del 24/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) – Riola Srl – pratica sinadoc 5273/2020 - 16706/2020 - Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019 e ss.mm.ii.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- E. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- F. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- G. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- H. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".
- I. le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- J. la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

PREMESSO CHE:

- K. la ditta Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33 svolge attività di trattamento rifiuti, nell'impianto localizzato in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10, in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019, modificato con determinazione DET-AMB-2019-2724 del 05/06/2019 ed avente scadenza il 29/01/2029;
- L. la ditta Riola Srl ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs. 152/06 in data 07/02/2020, assunta al Prot. ARPAE n. 19911 del 07/02/2020, successivamente integrata con nota prot. ARPAE n. 60194 del 24/04/2020, finalizzata alla modifica dell'autorizzazione suddetta, in merito all'attuale prescrizione che impone la commercializzazione del macinato prodotto in uscita dal recupero R5

solo ad industria ceramica, per aprire il campo anche ad altre destinazioni, considerando il prodotto in uscita anche come “materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate;

- M. la ditta Riola Srl ha presentato in data 11/06/2020 un'ulteriore istanza di modifica, assunta agli atti di ARPAE con prot. n.84252/2020, successivamente parzialmente rettificata con nota assunta agli atti della scrivente con prot. n. 92113/2020 del 26/06/2020, finalizzata all'introduzione di un impianto di essiccazione dei fanghi ceramici per riconsegnare all'industria ceramica il fango essiccato, il quale può essere utilizzato tal quale direttamente nell'impasto ceramico. L'attività di recupero rientra all'operazione R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, determinando un complessivo aumento della capacità di recupero dello stabilimento;
- N. la procedura di valutazione preliminare effettuata dalla Regione Emilia-Romagna ha escluso (con nota prot. PG/2020/26629) che la variante sopra descritta renda necessario un procedimento di screening, imponendo tuttavia una riduzione dell'orario di lavoro dell'impianto di macinazione dello scarto ceramico codice 101208, al fine di compensare gli impatti generati dall'introduzione dell'impianto di essiccazione e un numero di ore di funzionamento dell'impianto di essiccazione di 8 ore al giorno;
- O. l'impianto è situato in un'area ricadente nel mappale 181 sub 1/2/3/4/5/6/7 del foglio 10 del catasto terreni del Comune di Sassuolo; Riola ha disponibilità delle aree interessate in virtù di un contratto di locazione, stipulato con la proprietaria Riola Immobiliare Srl, con sede in Via Friuli n.10 – Sassuolo, registrato all'ufficio territoriale di Sassuolo dell'Agenzia delle Entrate in data 30/01/2013, al numero 340;
- P. l'impianto è costituito da un capannone di superficie pari a circa 1.300 mq e da un'area cortiliva di pertinenza. Tutta l'attività viene svolta all'interno del capannone dotato di pavimentazione in battuto di cemento e di n. 2 ingressi. E' presente un sistema per la raccolta di eventuali sversamenti e/o reflui emessi dai rifiuti stoccati sfusi in cumuli, costituito da grigliati e canaline recapitanti in una vasca cieca che viene svuotata, a necessità, mediante autospurgo. All'interno del capannone è posizionato anche il mulino adibito alla macinazione dello scarto cotto. Nell'area cortiliva esterna, avente pavimentazione in asfalto, è presente la pesa ed un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.
- Q. la ditta svolge attualmente attività di:
- stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare R13 e D15) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);
 - recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) nelle forme usualmente commercializzate denominato “chamotte” destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie.
- R. dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO CHE:

- S. con nota PG.2020.51734 del 07/04/2020 la scrivente Amministrazione ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e che nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi;
- T. in merito all'installazione dell'essiccatoio, all'interno dell'istanza ai sensi dell'art. 208 è stata presentata anche la documentazione relativa al rilascio della CILA di competenza comunale e al parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;
- U. la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona e alla quale sono stati invitati: Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità

Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato, si è riunita il 27/07/2020, ed erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC e ST) e la Ditta; in quella sede è stato acquisito contributo istruttorio prot. 108391/2020 del Servizio tecnico di ARPAE e la richiesta di integrazioni, trasmessa nell'impossibilità di presenziare alla seduta, da parte dei Vigili del Fuoco di Modena, assunta al prot. ARPAE n. 106111 del 23/07/2020;

- V. in data 18/06/2020 (PG/2020/88039) sono state richieste alla Ditta integrazioni al fine di verificare che le attività di recupero che comportano la produzione di End of Waste siano effettuate in conformità alle condizioni di cui all'art.6 paragrafo 1 della direttiva 98/2008/CE (recepite all'art 184-ter comma 1) ed ai criteri specifici di cui all'art 184-ter comma 3 del vigente d.lgs 152/2006 e s.m.;
- W. la documentazione integrativa fatta pervenire dalla ditta, assunta al prot. della scrivente con n. 95587 del 02/07/2020 volta a fornire gli approfondimenti necessari in materia di EoW, è stata ritenuta esaustiva da parte di ARPAE;
- X. la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 13/08/2020 e alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, riunita in videoconferenza (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il giorno 06/10/2020, erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC e ST) e della Ditta; in quella sede la Conferenza dei Servizi, non rilevando criticità, ha espresso parere favorevole alle modifiche dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;
- Y. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, assunta al Prot. ARPAE n. 19911 del 07/02/2020, n. 60194 del 24/04/2020, n. 95587 del 02/07/2020, n. 84252 del 11/06/2020; n. 92113 del 26/06/2020 e n. 117390 del 13/08/2020;
- Z. per motivi di efficienza ed efficacia ARPAE, in qualità di amministrazione procedente ha riunito i procedimenti relativi alle modifiche richieste alla vigente Autorizzazione unica Art.208 D.Lgs 152/06, procedendo al rilascio di un unico atto di modifica dell'Autorizzazione vigente.

PRESO ATTO:

- AA. della note PG/2020/73550, PG/2020/132821, PG/2020/108391 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto le Relazioni tecniche relative alle istanze presentate dalla ditta, esprimendosi favorevolmente;
- BB. della nota in atti al prot. n. 110283 del 30/07/2020, con la quale il Comune di Sassuolo ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'intervento e alla CILA ordinaria prodotta dalla ditta presentata contestualmente all'istanza;
- CC. della nota prot. n. 13953 del 05/10/2020 del Comando provinciale di Modena dei Vigili del Fuoco, con la quale, in merito all'attività di cui al punto 1.1.C del DPR 151/2011, esprime parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, alle condizioni ivi riportate;

ACQUISITA INOLTRE:

- DD. comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 08.06.2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO:

- EE. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

- FF. che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;
- GG. che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;
- HH. che all'interno dell'impianto vengono effettuate le stesse lavorazioni a partire da **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.16604/2017;
- II. le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.Lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
- Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**: 15.000 t/a x 12 €/t = **180.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
- Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 20.000 t/a x 12 €/t = **240.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
- Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 50,00 t x 140,00 €/t = 7.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;
- Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D15 – Rifiuti non pericolosi**: 50,00 t x 140,00 €/t = 7.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;
- per un importo complessivo pari a 460.000,00 €**

RITENUTO, pertanto:

- JJ. di autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.3 dell'All. 1, suball.1);
- KK. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

- LL. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- MM. la D.G.R. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- NN. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- OO. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- PP. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- QQ. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- RR. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

- di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33, alla realizzazione delle opere in progetto e all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
- di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

- di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato EoW 1_impasto ceramico”
 - “Allegato EoW 2_materiale lapideo”
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “*Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Giugno 2020*”
- di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza,

antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

5. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
 - i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti.
6. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **460.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - c) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto (installazione impianto di essiccazione) e l'esercizio è condizionato a quanto previsto al punto 9;
8. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che al termine dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate e prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, deve essere presentato e approvato il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
9. di stabilire che l'esercizio dell'attività secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato alla presentazione e approvazione con specifico atto della documentazione di cui al punto 8) ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
10. di stabilire che in attesa della realizzazione delle opere impiantistiche autorizzate con il presente atto, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente (DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019 e ss.mm.ii.) e che dal giorno successivo al rilascio dell'atto di approvazione di cui al punto precedente il presente atto diventa efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto e da quel momento la determinazione DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019, modificata con determinazione DET-AMB-2019-2724 del 05/06/2019, sarà da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;
11. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento** è confermata **sino al giorno 29/01/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
12. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):

- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
- restano salvi i diritti di terzi;
- copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

13. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di:
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
15. di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
16. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
17. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
18. di trasmettere il presente provvedimento ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006;
19. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Riola S.r.l. svolge ad oggi nell'impianto in oggetto le seguenti attività:

stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);

recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) nelle forme usualmente commercializzate denominato "chamotte" destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie.

Le attività suddette vengono effettuate in virtù dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019, per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10.

L'autorizzazione unica è stata modificata con la determinazione ARPAE DET-AMB-2019-2724 del 05/06/2019

L'impianto è costituito da un capannone di superficie pari a circa 1.300 mq e da un'area cortiliva di pertinenza. Tutta l'attività viene svolta all'interno del capannone dotato di pavimentazione in battuto di cemento e di n. 2 ingressi. E' presente un sistema per la raccolta di eventuali sversamenti e/o reflui emessi dai rifiuti stoccati sfusi in cumuli, costituito da grigliati e canaline recapitanti in una vasca cieca che viene svuotata, a necessità, mediante autospurgo.

All'interno del capannone è posizionato anche il mulino adibito alla macinazione dello scarto cotto.

Nell'area cortiliva esterna, avente pavimentazione in asfalto, è presente la pesa ed un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Sono presenti tre reti fognarie:

fognatura acque bianche: raccoglie le acque incontaminate provenienti dai tetti e le acque di dilavamento dei piazzali. Lo scarico avviene nel Canale di Modena, previo trattamento in vasca di sedimentazione;

fognatura acque nere: raccoglie le acque nere provenienti dai servizi degli uffici al piano terra e da quelli dell'appartamento al primo piano. La rete è dotata di fosse biologiche e scarica in pubblica fognatura;

fognatura dedicata alla raccolta dei reflui eventualmente rilasciati dai cumuli di rifiuti in stoccaggio recapitante in vasca interrata cieca di capacità pari a 10 mc. Tali reflui vengono smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Ai sensi della normativa vigente, lo scarico delle acque di cui sopra non è soggetto ad autorizzazione. La Ditta non è pertanto in possesso di alcun titolo abilitativo ambientale allo scarico di acque reflue.

Il progetto dell'impianto era stato sottoposto al procedimento di screening finalizzato all'incremento delle quantità massime di rifiuti recuperabili annualmente, il cui esito è contenuto nella DGP 246 del 22/07/2014.

Rispetto alle quantità massime recuperabili annualmente e valutate nello screening, sono stati autorizzati i seguenti quantitativi:

- operazioni di recupero R5 e annessa R13 sul rifiuto EER 10.12.08 "scarti di piastrelle cotte senza smalto crudo o con smalto cotto"
- potenzialità oraria: 28 t/h
- ore/giorno: 8
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (R5): 224 t/g
- giorni/anno: 240
- quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) 53.760 t/a
- quantitativo massimo autorizzato per il trattamento annuo (R5) 35.000 t/a

I rifiuti in ingresso derivano da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari ed essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo.

I rifiuti sono stoccati nelle specifiche porzioni di capannone adibite allo specifico raggruppamento.

Il basamento è costituito da cemento ed è dotato di rete interna di raccolta per eventuali sversamenti o eluati, terminante in pozzetto cieco di raccolta.

Per i raggruppamenti che contengono più rifiuti, ciascun rifiuto viene stoccato separatamente dagli altri eventualmente presenti.

Le operazioni di recupero/smaltimento che vengono svolte sono le seguenti:

R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R13 messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni indicate nei punti da D1 a D14.

L'attività di recupero effettivo (R5) viene svolta sul codice EER 101208 e consiste nella macinazione per mezzo di un mulino, al fine di ottenere un materiale definito "Chamotte" che viene commercializzato ad aziende che lo impiegano all'interno dell'impasto ceramico.

- L'attività di recupero viene svolta con un mulino realizzato dalla ditta SERMAT così composto:
- tramoggia di carico;
- estrattore vibrante;
- trasportatore a nastro;
- deferizzatore a magneti permanenti (impiegato per l'allontanamento di eventuali componenti ferrose dal rifiuto sottoposto a trattamento);

- mulino a martelli snodati tipo M4-96 (per la macinazione del rifiuto in ingresso fino alla pezzatura minima di 5 mm);
- elevatore a nastro;
- impianto di aspirazione polveri dotati di filtro a maniche tipo S80 con pulizia automatica;
- coclea tubolare convogliatrice.

La potenzialità dell'impianto di macinazione è pari a 27-28 t/h.

I rifiuti prodotto dall'attività dell'impianto (es. imballaggi) sono stoccati in un cassone esterno coperto.

Il prodotto ottenuto viene stoccato in area interna al capannone in cumuli in attesa della commercializzazione ad industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari.

L'attività di messa in riserva (R13) consiste nello stoccaggio per il successivo conferimento a terzi.

L'attività di deposito preliminare (D15) consiste nello stoccaggio per il successivo conferimento a terzi autorizzati allo smaltimento.

Con l'istanza di modifica assunta al protocollo ARPAE n. 19911/2020 in data 07/02/2020 la ditta chiede ampliare le possibili destinazioni del materiale ottenuto dal procedimento di recupero R5 effettuato sul rifiuto codice EER 101208;

Inoltre, con l'istanza di modifica assunta agli atti di ARPAE con prot. n.84252/2020 del 11/06/2020, successivamente parzialmente rettificata con nota assunta agli atti della scrivente con prot. n. 92113/2020 del 26/06/2020, al fine di rispondere alle nuove esigenze del settore ceramico, l'azienda intende introdurre un impianto di essiccazione dei fanghi ceramici per riconsegnare all'industria ceramica il fango essiccato, il quale può essere utilizzato tal quale direttamente nell'impasto ceramico. Per effetto della modifica in progetto, le tipologie di rifiuto gestite in impianto non subiscono modifiche, mentre si introduce unicamente l'attività di recupero R12 per il rifiuto 080202.

L'attività di recupero rientra all'operazione R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, determinando un complessivo aumento della capacità di recupero dello stabilimento.

Il progetto di modifica è stato sottoposto a Valutazione Preliminare e la Regione Emilia-Romagna ha escluso (con nota prot. PG/2020/26629) che la variante sopra descritta renda necessario un procedimento di screening, alle seguenti condizioni operative:

- > funzionamento impianto di essiccazione: 8 ore giorno (anziché le 16 proposte)
- > funzionamento impianto di macinazione scarto cotto: 6 ore (anziché le 8 attuali)

Il progetto presentato con l'istanza ha tenuto conto delle condizioni sopra indicate.

Pertanto, per effetto dell'istanza di modifica il numero di ore giornaliere di funzionamento dell'impianto di macinazione esistente passa da 8 a 6. La potenzialità effettiva dell'impianto è calcolata come segue:

- potenzialità oraria: 28 t/h; ore/giorno: **6**;
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (R5): 168 t/g;
- giorni/anno: 250;
- quantitativo massimo teorico recuperabile annualmente (R5) 42.000 t/a;
- quantitativo massimo annuale che si chiede di trattare (R5) **15.000 t/a** (contro le 35.000 attuali).

Il progetto prevede l'inserimento di un impianto di essiccazione prodotto dall'azienda SERMAT alimentato da un bruciatore a metano di potenza pari a 2.000.000 Kcal/ora

I rifiuti che si prevede di trattare sono costituiti da fanghi ceramici classificati con codice EER 080202. La capacità di trattamento è pari a circa 10 t/h di rifiuti in ingresso all'impianto. L'umidità del fango in ingresso è di circa il 25% e in uscita dal trattamento si attesterà intorno al 6%. L'impianto funzionerà per 8 ore al giorno. La quantità di fango che si prevede di sottoporre a trattamento è pari a 20.000 t/a.

La potenzialità effettiva dell'impianto di essiccazione è calcolata come segue:

- potenzialità oraria: 10 t/h;
- ore/giorno: **8**;
- quantitativo massimo recuperabile giornalmente (**R12**): 80 t/g;
- giorni/anno: 250;
- quantitativo massimo recuperabile annualmente (**R12**) **20.000 t/a**;

Dall'impianto di macinazione si genera il punto di emissione in atmosfera E2.

Il fango essiccato verrà gestito come rifiuto, stoccato in area interna al capannone in cumuli in attesa del conferimento ad aziende ceramiche autorizzate.

Le attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 non subiranno modifiche, se non limitatamente alla riduzione delle quantità massime stoccate.

ISTRUTTORIA E PARERI

L'istanza di modifica assunta al protocollo ARPAE n. 19911/2020 in data 07/02/2020 con la quale la ditta chiede ampliare le possibili destinazioni del materiale ottenuto dal procedimento di recupero R5 effettuato sul rifiuto codice EER 101208 è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi, previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

In attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per i rifiuti di cui alla lettera i), la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata e l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

Il Comune di Sassuolo con nota assunta agli atti di ARPAE prot. n.110283 del 30/07/2020, ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica;

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/07/2020 e 06/10/2020, non sono emersi elementi ostativi in merito alla modifica dell'autorizzazione ed alle modifiche proposte dal proponente.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Riola S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” (macinazione)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente R13		Q max recuperabile annualmente R5
		t	mc	t/a
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	400	200	15.000

3. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs.152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di messa in riserva (R13)**, nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente R13	
		t	mc
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi da taglio)	50	30
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da taglio)		
101213 §	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (fanghi da taglio)		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		
101203	Polveri e particolato		
101206	Stampi di scarto		
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (scarto crudo formato)		
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		

120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
TOTALE:		50	30

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

4. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di deposito preliminare (D15)**, nonché il relativo quantitativo massimo autorizzato, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente	
		D15	
		t	mc
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (<i>fanghi da taglio</i>)	50	30
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (<i>fanghi da taglio</i>)		
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>scarto crudo formato</i>)		
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>fanghi da taglio</i>)		
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
TOTALE:		50	30

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

5. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa **l'operazione di recupero (R12) ed annessa messa in riserva R13**, nonché il relativo quantitativo massimo autorizzato, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max recuperabile annualmente
		R13		R12
		t	mc	t/a
080202 §	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (<i>fanghi da taglio</i>)	300	150	20.000

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R12) del rifiuto di cui al codice europeo 080802

6. per il rifiuto identificato con il codice EER 080802 è autorizzata l'attività di recupero R12 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- L'attività autorizzata consiste nell'essiccazione di fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (EER 080802) all'interno dell'impianto dedicato;
 - Sono ammessi al trattamento unicamente fanghi da taglio e squadratura provenienti da industria ceramica e dalle attività strettamente connesse, composti unicamente da residui di scarto cotto;
 - Il fango dovrà essere sottoposto all'essiccazione tal quale senza trattamenti preliminari;
 - Il fango essiccato verrà gestito come rifiuto e conferito ad aziende ceramiche autorizzate al successivo recupero da R1 a R11;
 - Tutte le operazioni di stoccaggio e movimentazione devono avvenire all'interno del capannone chiuso;
 - Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del trattamento e del fango essiccato deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Giugno 2020*"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili da quelle utilizzate per la medesima tipologia di rifiuto per la quale è prevista la sola messa in riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso terzi.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5) del rifiuto di cui al codice europeo 101208

7. per il rifiuto identificato con il codice EER 101208 sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i rifiuti devono provenire direttamente ed esclusivamente da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari, privi di smalto crudo;
 - non è ammesso il ritiro dei rifiuti da centri di stoccaggio intermedio (operazioni D15, R13 o D13 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs.152/06) o da aziende che producono altri tipi di materiale;
8. I rifiuti identificati con il codice EER 101208 di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
- Allegato EOW 1_impasto ceramico;
 - Allegato EOW 2_materiale lapideo;
9. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.

10. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 14, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegato Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
11. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dagli allegati EOW 1 e EOW 2 al presente atto; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto n. 10.
12. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere disposizione delle Autorità di controllo.
13. I documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
14. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW 1 e EOW 2 deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. 60194/2020 e 95587/2020 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
15. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
16. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controllo di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.
17. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
18. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW 1 e EOW 2 al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
19. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo

regolamento.

20. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire su superficie impermeabile nelle aree identificate nell'elaborato grafico “*Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Giugno 2020*”; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili da quelle utilizzate per la medesima tipologia di rifiuto per la quale è prevista la sola messa in riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso terzi.
21. L'attività di macinazione deve essere condotta tenendo chiuse le finestre del capannone poste in alto.
22. Il prodotto chamotte deve essere stoccato separatamente dai rifiuti presenti nell'impianto. Deve altresì essere stoccato separatamente e in modo chiaramente identificabile il prodotto chamotte ottenuto dalla macinazione delle piastrelle cotte da quello ottenuto dalla macinazione dei sanitari.

Prescrizioni inerenti le altre tipologie di rifiuto autorizzate

23. Relativamente ai rifiuti EER 101213 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) i documenti relativi alla tracciabilità del rifiuto, formulari e registri di carico e scarico, devono riportare la specifica dicitura “fanghi da taglio”;
 - b) il rifiuto deve essere gestito con modalità tali da evitare la miscelazione, anche involontaria, della qualità da destinare all'attività R13 con quella da destinare a D15; pertanto, deve essere raccolto presso il produttore o confezionato in idonei contenitori o mediante un'opportuna logistica dei trasporti, tale cioè da assicurare un carico omogeneo per qualità;
 - c) il cumulo dei rifiuti destinati al deposito preliminare (D15) deve essere mantenuto ben separato da quello destinato alla messa in riserva (R13) mediante adozione, come previsto nel progetto approvato con DGP 314 del 26/07/2005, di barriera mobile.
24. I rifiuti identificati con i codici europei 101201, 101206 e 101208 devono provenire esclusivamente dalla fabbricazione di prodotti ceramici e dalle attività strettamente connesse.
25. I rifiuti identificati con i codici EER 101201 e EER 101206 devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
26. I rifiuti identificati con i codici EER 101203, 101206 e 101208 provenienti da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa devono essere costituiti da frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico e conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
27. I rifiuti EER 120117 e EER 120121 (D15 e R13) devono provenire da processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbatura delle superfici e/o dalla produzione di mole abrasive ed essere conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
28. I rifiuti identificati con il codice europeo 101201 possono essere ritirati solamente se non contenenti smalto crudo.
29. Relativamente ai rifiuti identificati con il codice EER 101299 è ammesso esclusivamente il ritiro delle seguenti tipologie:
 - a) fanghi di levigatura gres porcellanato palabile e/o filtropressato;
 - b) scarto crudo formato senza smalto crudo (secondo quanto stabilito dalla Conferenza Provinciale Rifiuti nella DGP 314 del 26/07/2005);
30. relativamente ai rifiuti identificati con il codice europeo 080202 è ammesso esclusivamente il ritiro dei seguenti rifiuti:

- a) fanghi di levigatura gres porcellanato palabile e/o filtropressato;
 - b) fanghi da taglio piastrelle filtropressati e/o palabili.
31. i rifiuti identificati con i codici europei 080202 e 101299 devono provenire da industria ceramica e dalle attività strettamente connesse ed essere conferiti esclusivamente ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti;
32. I rifiuti di cui ai codici 080202, 101208, 101299, 120117, 120121 possono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati allo smaltimento di tali rifiuti, solamente qualora non sia fattibile il loro avvio a recupero. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs.152/2006.
33. Preliminarmente all'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui al punto suddetto, la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), la Ragione Sociale dell'azienda ed ubicazione dell'impianto di destinazione.

Prescrizioni generali

34. In conformità all'art. 6 comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione del PPGR, è ammesso unicamente lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti inerti;
35. Lo stoccaggio dei rifiuti, effettuato in cumuli e/o big-bags, deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone, su superficie impermeabile, nelle aree identificate nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Giugno 2020*", e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto. È ammessa la collocazione nell'area esterna cortiliva unicamente di un cassone a tenuta coperto adibito al deposito temporaneo degli imballaggi puliti (rifiuti) originati dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.
36. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in stoccaggio deve essere pari a 5 metri.
37. I rifiuti ritirati nell'impianto devono essere esclusivamente allo stato solido e/o palabile.
38. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere distinta da quelle destinate alla messa in riserva e deposito preliminare degli stessi. Tale zona è identificata con l'area adibita al transito e sosta mezzi per la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto.
39. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo; lo stoccaggio deve avvenire in aree distinte e chiaramente identificabili, contrassegnate da apposita cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e la destinazione (R13, R12, R5 o D15).
40. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni di tutte le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario e alla vasca interrata di accumulo degli eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio, al fine di garantirne nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
41. Periodicamente deve essere effettuata la pulizia della vasca di accumulo degli eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio ed i materiali di risulta devono essere conferiti quali rifiuti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati.
42. Le canaline interne al capannone adibite alla raccolta di eventuali reflui originati dall'attività devono essere sempre mantenute libere, evitando pertanto l'ostruzione delle stesse con i rifiuti gestiti nell'impianto.

43. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.
44. Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.
45. Il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune di Sassuolo, allegando un crono-programma dettagliato dei singoli interventi. Entro tale termine deve essere verificata l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e effettuata la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.

ALLEGATO ARIA

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera con Atto n. DET-AMB-2019-446 del 30/01/2019 e DET-AMB-2019-2724 del 05/06/2019, la ditta **RIOLA SRL** svolge attività di gestione di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, (macinazione scarti cotti), nello stabilimento ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Friuli n.10.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06 presentata in data 11/06/2020, risulta l'introduzione di un impianto di essiccazione di fanghi ceramici derivati da taglio e squadratura piastrelle cotte.

Nella condizione finale si avrà la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione	
1	MACINAZIONE SCARTI COTTI	Emissione esistente con riduzione delle ore di funzionamento

Emissione n.	Descrizione	
2	ESSICCAZIONE FANGHI	Nuova emissione

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 c.15 del DLgs 152/2006, tenutasi in data 06/10/2020 si è conclusa con esito positivo;

Il Comune di Sassuolo con nota assunta agli atti di ARPAE prot. n.110283 del 30/07/2020, ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica;

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.108391 del 27/70/2020 ha prodotto contributo istruttorio;

Dall'analisi della documentazione agli atti risulta la descrizione del ciclo di lavorazione e delle sorgenti di

emissioni ed è possibile verificare che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. La ditta **RIOLA SRL**, è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in Comune di Sassuolo (MO), Via Friuli n.10, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati:

PUNTO DI EMISSIONE N.01 - MACINAZIONE SCARTI COTTI PIASTRELLE COTTE

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	06	h/g
<u>Limiti massimi</u> <u>ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N.02 - ESSICCAZIONE FANGHI CON GENERATORE A GAS NATURALE

Portata massima	15.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	08	h/g
<u>Limiti massimi</u> <u>ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	400	mg/Nmc
<i>(I limiti di SO_x si intendono automaticamente rispettati)</i>		

PRESCRIZIONI

2. Prescrizioni emissioni diffuse (Macinazione scarti cotti)

1. Il materiale in arrivo, prima dello scarico, deve essere sottoposto a bagnatura.
2. Il prodotto all'uscita dell'impianto di macinazione deve passare attraverso coclea dotata di ugelli nebulizzatori.
3. Il prodotto (chamotte) ottenuto dal trattamento dei rifiuti deve essere conforme alle caratteristiche granulometriche definite nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
4. Devono essere minimizzare le emissioni degli autoveicoli diretti all'impianto.

3. Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi (Emissione n.2)

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n.2** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore) con verifica di Portata, Polveri e Ossidi di azoto;

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune di Sassuolo le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

4. Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

1. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

5. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati **sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento** degli stessi:

1) Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli (Emissioni nn, 1 e 2):

- **Misuratore istantaneo di pressione differenziale**

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

6. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1;

le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari	Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito

sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale per i punti di emissione n. 1 e 2** (Portata, Polveri e Ossidi di azoto)

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni Concessioni e ARPAE – Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

ALLEGATO RUMORE

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Riola S.r.l., con sede legale a Fiorano Modenese (MO) Via Riola, 33, per l'impianto di Via Friuli, 10 a Sassuolo (MO), svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

I rifiuti gestiti nell'impianto provengono essenzialmente dall'industria ceramica e sono allo stato fisico solido e/o palabile. L'attività consiste nello stoccaggio provvisorio (messa in riserva e/o deposito preliminare). Limitatamente agli scarti di piastrelle cotte l'azienda effettua anche il recupero (R5) mediante macinazione per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) denominato "chamotte", destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie.

L'impianto presenta la seguente configurazione:

le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dall'impianto di macinazione dei rifiuti, dalla pala gommata utilizzata per la movimentazione del materiale, dalle operazioni di scarico dei rifiuti, dall'apparecchiatura impiegata per la pulizia degli automezzi (pulivapor), dal camino di emissione dell'impianto di macinazione e dal traffico dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dall'impianto;

le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22.00); l'azienda si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;

i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in una abitazione e negli uffici delle attività circostanti; tali ricettori sono posti ad una distanza compresa tra i 15 m e i 30 m dai confini aziendali e si collocano in classe V "Aree prevalentemente industriali".

Con nota del 16/07/2015 (prot. Provincia di Modena n. 70216 del 20/07/2015), nel rispetto di quanto richiesto in autorizzazione, Riola ha presentato una valutazione di impatto acustico ambientale, con la quale accerta la compatibilità acustica dello stabilimento di Via Friuli n.10, Sassuolo.

Con l'istanza di modifica presentata, la ditta richiede l'inserimento di un essiccatoio con annesso filtro di depurazione. Questi macchinari saranno collocati all'interno del capannone esistente, con un impatto acustico all'esterno praticamente trascurabile.

L'unica sorgente impattante è il nuovo camino di emissione del filtro a maniche.

La ditta Riola srl ha presentato (in allegato all'istanza di modifica, prot. ARPAE n. 84252/2020 del 11/06/2020), una valutazione previsionale di impatto acustico, al fine di valutare la compatibilità acustica delle nuove sorgenti di rumore preventivamente al loro inserimento.

I ricettori individuati sono:

- R1, edificio residenziale posto a nord a circa 16 m dal confine aziendale;
- R2, uffici di un'azienda posta a sud a circa 15 m dal confine;

- R3, uffici aziendali collocati ad Ovest a circa 30 m dal confine.

La valutazione è basata su misure strumentali effettuate nel 2015 al fine di verificare il rispetto del limite assoluto al perimetro e il rispetto del limite differenziale ai recettori evidenziati e tengono conto di 4 punti di misura al perimetro nonché dei tre punti corrispondenti ai recettori sopra evidenziati.

Ai valori riscontrati è stata sommata la nuova sorgente sonora (il camino di emissione), considerando un valore emissivo di 80 dBA misurati ad un metro e traslando tale valore, con il metodo di propagazione di calcolo per sorgenti puntiformi, a tutti i punti di misura.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il rapporto tecnico istruttorio del ST di ARPAE, prot n. 108391/2020 conferma che dai calcoli effettuati nella valutazione di impatto acustico, a seguito dell'inserimento di un nuovo impianto, si è riscontrato sia il rispetto del limite differenziale al perimetro sia il rispetto del limite differenziale ai recettori considerati.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/07/2020 e 06/10/2020, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico alle seguenti prescrizioni

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Sassuolo (MO), Via Friuli, 10, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Riola S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico allegata all'istanza di modifica (prot. ARPAE n. 84252/2020) presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
2. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
3. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.
4. Periodicamente deve essere verificato lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.